

ISTIGAZIONE A DELINQUERE – APOLOGIA

- Corte assise Massa, 1 dicembre 1993

Non ha concreta idoneità a provocare delitti di sorta, né in particolare quello di attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'erezione nei pressi del cimitero di Carrara di un monolite marmoreo a forma di parallelepipedo irregolare che, dedicato dagli anarchici a Gaetano Bresci, non ricorda nella struttura e nell'iscrizione l'uccisione di Umberto I di Savoia, non sussistendo, in relazione all'"humus" locale, alla inattualità del personaggio e del suo gesto, al mutato contesto storico, economico e sociale, all'esaurirsi del movimento anarchico, un collegamento causale tra l'erezione del cippo marmoreo e il possibile rinascere di una emergenza terroristica o il verificarsi di un violento fatto di sangue, manca inoltre, l'elemento soggettivo del reato di apologia ex art. 303 comma 2 c.p. consistendo nel così detto "dolo istigatorio", cioè nella coscienza e nella volontà di turbare - con le parole e/o con fatti simbolici - l'ordine pubblico o la personalità dello Stato.

Contra:

- Cassazione penale sez. I 27 settembre 1991

È configurabile l'apologia di reato sotto forma di istigazione a delinquere nel fatto di erigere un monumento a perenne memoria - additandola ad esempio - a persona nota per avere spento la vita di un capo di Stato, qualora si accerti che, nonostante la lontananza storica dell'assassinio, sussiste attualmente e concretamente **la possibilità** che l'erezione del monumento eserciti una forza di suggestione e di persuasione tale da poter stimolare la commissione di altri fatti criminosi, corrispondenti o simili a quello esaltato. (Fattispecie relativa all'erezione, avvenuta la notte del 2 maggio 1990 in Carrara, di un monumento all'anarchico Gaetano Bresci che aveva ucciso il 29 luglio 1900 in Monza il re Umberto I di Savoia.

-

-Corte appello Milano 05 giugno 1996

Integra il reato di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) il comportamento del direttore responsabile di una pubblicazione e dell'autore dei fumetti che su di essa sono riprodotti destinati ai tifosi di calcio nella quale si esaltano lo scontro fisico fra opposte fazioni, il turpiloquio, il razzismo e l'uso sistematico della forza e delle armi, con l'effetto di alimentare a rafforzare modelli di condotta consistenti in molteplici violazioni di norme penali.

- TRIBUNALE DI TORINO, PRIMA SEZIONE PENALE, 19 ottobre 2015 (PROCESSO CONTRO ERRI DE LUCA PER LA VICENDA TAV)

Erri De Luca era imputato per **istigazione a delinquere** per aver dichiarato nel corso di un'intervista «*La TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti*» e per aver, in un'altra

occasione, ribadito «*Resto convinto che la TAV sia un'opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest'opera*».

Il Tribunale di Torino ha assolto l'imputato sostenendo che le frasi pronunciate **non erano "idonee a istigare attualmente e concretamente qualcuno" a commettere reati** contro il cantiere in Val Susa.

Deve essere valutato "*il contesto nel quale si calano le parole*"

e bisogna che "*le frasi vengano pronunciate in un contesto ove per ragioni contingenti sia immediato ed attuale il rischio che il messaggio istigatorio eserciti la propria forza suggestiva e persuasiva.*

Deve esserci il requisito dell'idoneità della condotta a turbare l'ordine pubblico, elemento che costituisce il vero e proprio punto di confine tra la libertà di manifestazione di pensiero e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico"; la pena scatta solo "*in caso di condotte che presentano una forza di persuasione tale da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere*".

Il contesto nel quale si calano le parole di De Luca è invece diverso, trattandosi di interviste rilasciate a testate generaliste e quindi dirette a un pubblico vasto "*del tutto variegato e che non ha un particolare interesse verso il tema Tav*" e non di "*dichiarazioni rese su testate locali dell'area Valsusa a o di ispirazione anarchica e, di conseguenza dirette a destinatari più propensi al recepimento anche di un eventuale messaggio istigatorio specifico*".

ART. 416 c.p. – ART. 416 bis c.p.

Cassazione penale sez. V 07 giugno 2011 n. 37370

In tema di associazione per delinquere, la qualifica di **organizzatore** spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie relativa all'attività esercitata in seno al sodalizio dedito alla commissione di reati fallimentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte).

Cassazione penale sez. V 22 giugno 2012 n. 39378

In tema di associazione a delinquere, la qualifica di **organizzatore** spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.

Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254

Questa Corte, con riferimento alla condotta del **promotore** dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha già ritenuto di individuare una **figura autonoma di reato** e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima

Con specifico riguardo all'art. 416 bis c.p., si è, del pari, puntualizzato che esso prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore". Le **attività poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza** l'associazione, lungi dal caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti, rispetto alla condotta di mera partecipazione, **esprimono infatti un'alternatività che giustifica il diverso disvalore attribuito dal legislatore** attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. I giudici di merito si sono attenuti ai principi espressi.

Cassazione penale sez. I, 19/12/2014, n.3137

La regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è necessario **che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati**, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.

Cass. pen., sez. III, 29 /10/2014, n. 4680

il ruolo di "**organizzatore**" non implica il necessario svolgimento di funzioni di coordinamento e direzione dell'attività altrui, che sono anzi tipiche delle figure di "promotore" o "costitutore", essendo sufficiente che l'attività dell'interessato - avviata contestualmente o dopo la formazione del sodalizio, ed eventualmente priva del carattere di continuità - risulti essenziale per l'azione degli associati ed infungibile, nel senso della non facile sostituibilità del sodale nel ruolo assicurato.

Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 16164

Riveste il ruolo di **promotore** non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma.

Nel reato di associazione per delinquere, "**capo**" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. Pertanto, non occorre che il promotore sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma basta che sia colui che sovrintende l'attività e la gestione, assumendo funzioni decisionali

Cassazione penale sez. VI 25 novembre 2009 n. 5405

La **partecipazione** all'associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività; egli infatti è responsabile

dell'attività associativa che svolge e dei reati-fine alla cui deliberazione concorre, per cui, allorché l'associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e all'azione dell'associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche alle attività di importazione delle sostanze stupefacenti acquistate.

Cass. Sez. Un. 33748 del 12/7/2005

La condotta di **partecipazione** è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi".

Cassazione penale sez. VI, 24/05/2018, n.38504

Il contributo del singolo partecipante non può risolversi in un dato meramente formale, destinato ad essere inteso in termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all'interno del sodalizio esaminato: in tal senso si è rilevato che deve attribuirsi all'elemento rappresentato dal far parte dell'associazione un significato che ne valorizzi l'incidenza sull'esistenza e sullo svolgimento dell'attività del sodalizio, cioè **un significato che non si limiti alla statica contemplazione di una qualità, ma si risolva nell'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale.**

Cassazione penale sez. V, 16/03/2018, n. 26306

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine, perchè il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, non essendo, comunque sufficiente, a tal fine, una mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, occorrendo pur sempre un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi di esso .

La semplice vicinanza o disponibilità ad aiutare un esponente di vertice di un gruppo mafioso non è, pertanto, elemento sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione all'associazione ed a tal fine anche l'attività di ausilio ed intermediazione svolta in suo favore, deve assumere un carattere continuativo e fiduciario, in modo da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonchè alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo

Difetta, invece, completamente, da parte del tribunale del riesame, una congrua ed esaustiva motivazione sulle ragioni, che consentono di qualificare tale condotta., come sintomatica di un efficace contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della consorterìa, alla luce di quei **parametri di stabilità e continuità** del contributo stesso, in precedenza indicati, sintomatici di una costante, concreta e non generica messa a disposizione della persona del D. in favore della "cosca P.", che consentirebbe di qualificare la condotta stessa in termini di partecipazione alla compagine mafiosa, piuttosto che di semplice favoreggiamento.

Fungere da canale per i collegamenti epistolari tra l'esponente di vertice di un'organizzazione a delinquere di stampo mafioso e gli altri sodali, può certamente integrare il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a condizione però di dimostrare che tale condotta abbia rappresentato un effettivo e volontario contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorceria, assicurando al suddetto esponente il mantenimento della sua capacità di gestire ed influenzare la vita del sodalizio. Occorre, in altri termini, **dimostrare che il contributo non sia episodico**, limitato ad un ambito circoscritto, dovendosi ritenere "partecipe" del sodalizio colui che funga da "veicolatore abituale" di messaggi.

(Fattispecie nella quale un soggetto si sarebbe messo a disposizione della consorceria criminale, svolgendo un ruolo di collegamento e trasferimento di comunicazioni ed ordini tra A.P. che operava in Milano e i sodali in Calabria, nella qualità di autista della ditta di trasporti L., strumentalizzando le sue mansioni, per la trasmissione di "pizzini" – per due volte - utilizzati per veicolare contenuti fondamentali relativi ai rapporti che il capo della "cosca P." intratteneva con alcuni dei suoi collaboratori e con esponenti della cosca alleata degli Alvaro)

Cassazione penale sez. V, 10/03/2015,13916

Ai fini della configurabilità del vincolo associativo non sono di ostacolo né la diversità di scopo personale né tanto meno la diversità dell'utile ottenuto dai rari partecipanti o il contrasto tra i loro interessi economici, in ogni caso la sola dimostrazione della stabilità nel tempo del rapporto non è sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo dovendosi invece dimostrare che il soggetto è veicolo essenziale anche se non esclusivo per la realizzazione della condotta criminosa.

Cassazione penale sez. II, 10/12/2014, n.53675

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di **partecipazione** è riferibile a colui che si trovi in **rapporto di stabile e organica compenetrazione** con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Di conseguenza va considerato *intraneus* e non semplice concorrente esterno il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa, e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati, e degli interessi della consorceria alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova sia dell'*affectio societatis* sia di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all'accrescimento delle potenzialità operative e della complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'associazione criminale.

Cassazione penale sez. I, 10/01/2014, n.9284

I requisiti che differenziano l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato si ravvisano: 1) nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente tra tre o più soggetti, destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato; 2) nella indeterminatezza del programma criminoso a fronte, invece, del vincolo occasionale tra più persone circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati tipico del concorso di persone nel reato; 3) nell'esistenza di una stabile struttura, risultante dall'organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi programmati.

Cassazione penale sez. V, 14/05/2014, n.48676

In tema di associazione di stampo mafioso, la **permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione** a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso.

Cassazione penale sez. III 13 maggio 2014 n. 47249

Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente **l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali**, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Quanto alla partecipazione del singolo è necessario che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico.

Cassazione penale sez. VI 20 luglio 2011 n. 34406

In tema di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., **non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati**, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Cassazione penale sez. V, 24/05/2018, n.28722

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una **nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso** radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte - con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della "ndragheta" radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndragheta" anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorte).

Cassazione penale sez. V, 03 marzo 2015, n. 31666

Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile - con riferimento ad una **nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso** radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento

della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (Fattispecie relativa ad una cellula "locale" della 'ndrangheta operante in Piemonte, in cui la S.C. ha tra l'altro valorizzato il fatto che una delegazione di appartenenti alla struttura periferica si era recata in Calabria per ottenere, da un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, il "placet" per la costituzione di una nuova cellula in altro comune piemontese).

Cassazione penale sez. II 15 maggio 2015 n. 25360

È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami

Cassazione penale sez. I, 10/07/2007, n.34974

- In tema di associazione di tipo mafioso, il comma 3 dell'art. 416 bis c.p. individua il "**metodo mafioso**" mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali perché il reato associativo "de quo" possa configurarsi. Per la sussistenza del reato, peraltro, non è necessario che di tali elementi si siano avvalsi in concreto i singoli associati, sempre che costoro, però, siano stati effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. Infatti, è la consorteria che deve avere conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante, un'effettiva capacità di intimidazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte degli associati, i quali atti, piuttosto, possono valere ai fini della prova della forza intimidatrice del vincolo associativo.
- In tema di associazione di tipo mafioso, l'elemento della **forza intimidatrice** del vincolo associativo deve essere desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, che deve essere attuale e non solo potenziale. A tal riguardo, la violenza e la minaccia, non costituiscono una modalità con la quale deve necessariamente manifestarsi all'esterno la condotta degli associati, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi propri dell'associazione, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.

Cassazione penale sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535

- Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quando, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. (Fattispecie in cui la Corte, in sede cautelare, ha riconosciuto il carattere mafioso di una struttura organizzata nella città di Roma che, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali "tradizionali", esercitava, attraverso l'uso di prevaricazioni, di una sistematica attività corruttiva e di contiguità politiche ed elettorali, condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanziale annullamento della concorrenza ovvero di nuove iniziative da parte chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio) .
- La forza intimidatrice espressa da un'associazione mafiosa, ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, determini un sostanziale annullamento della concorrenza.

Cassazione penale sez. I 26 febbraio 2015 n. 19778

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

Caso "Mafia Capitale"

1) Tribunale , Roma , sez. X , 20/07/2017 , n. 11730

- Ai fini della sussistenza di un'associazione mafiosa - che non derivi la forza di intimidazione da una sottostante struttura organizzativa storicamente riconosciuta come tale - ciò che rileva per la sussistenza del reato è che sia trasmessa all'esterno la sensazione o, se si vuole, la persuasione della ineluttabilità del male o dei mali che vengono di volta in volta minacciati. Nel caso dell'associazione denominata "Mafia Capitale" **non sussiste questo requisito essenziale dell'organizzazione** che ha piuttosto i connotati del sodalizio punito ai sensi dell' articolo 416 del codice penale
- Ai fini del reato di cui all'art. 416-bis c.p. è **necessario l'impiego del metodo mafioso** e, dunque, **il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione**, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica, constatandosi un gravissimo inquinamento dei rapporti tra politica ed imprenditoria. (Nel caso di specie, si è esclusa l'attribuzione della mafiosità all'associazione volta al conseguimento illecito di appalti pubblici mediante intese corruttive).

2) Corte appello , Roma , sez. III , 10/12/2018 , n. 10010

La forza **intimidatrice** è una componente strutturale del “patrimonio” del sodalizio e ciò che conta è che il timore suscitato dall'associazione risulti di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà, le cui condizioni possono essere determinate per un imprenditore dal timore di mettere a rischio la possibilità di continuare a lavorare e di dover fare cessare la propria attività. **Tale forza intimidatrice può essere acquisita da un'associazione che con la creazione di una struttura organizzativa, con una sistematica attività corruttiva e con una capacità prevaricatrice si è infiltrata all'interno di un'amministrazione per asservire funzioni pubbliche alle esigenze del sodalizio**, per indurre i funzionari a favorire l'associazione con accordi di tipo corruttivo-collusivo e per fare pressioni intimidatorie nei confronti di imprenditori di cui scoraggiava la concorrenza.

3) Cass. pen., V sez. , 22 ottobre 2019

Si riconosce l'esistenza del sodalizio criminale ma si esclude il metodo mafioso. Viene, dunque, annullata la sentenza di appello.

manca di elementi probatori che ne dimostrino l'esistenza ai sensi dell'art. 416-bis c.p., mancando sia l'utilizzo del metodo mafioso e del conseguente assoggettamento omertoso, sia la c.d. “carica intimidatoria autonoma” che consentirebbe al sodalizio di esercitare – mediante la propria fama criminale – proprio quell'assoggettamento senza avvalersi di metodologie tipicamente mafiose e violente, facendo ricorso ad un alone di paura e pubblica memoria.

Si evince, invece, un quadro di collusione generalizzata e di un sistema “gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione”.

ART. 416-ter

Cassazione penale sez. VI 11 aprile 2012 n. 20924

“Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art.416 *ter* c.p., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie è stato ritenuto integrato il reato laddove l'oggetto materiale dell'erogazione era costituito da posti di lavoro).”

Cassazione penale sez. II 05 giugno 2012 n. 23186

“Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione

mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, lesa da qualsiasi connubio tra politica e mafia.”

ISTIGAZIONE A DELINQUERE – APOLOGIA

- Corte assise Massa, 1 dicembre 1993

Non ha concreta idoneità a provocare delitti di sorta, né in particolare quello di attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'erezione nei pressi del cimitero di Carrara di un monolite marmoreo a forma di parallelepipedo irregolare che, dedicato dagli anarchici a Gaetano Bresci, non ricorda nella struttura e nell'iscrizione l'uccisione di Umberto I di Savoia, non sussistendo, in relazione all'"humus" locale, alla inattualità del personaggio e del suo gesto, al mutato contesto storico, economico e sociale, all'esaurirsi del movimento anarchico, un collegamento causale tra l'erezione del cippo marmoreo e il possibile rinascere di una emergenza terroristica o il verificarsi di un violento fatto di sangue, manca inoltre, l'elemento soggettivo del reato di apologia ex art. 303 comma 2 c.p. consistendo nel così detto "dolo istigatorio", cioè nella coscienza e nella volontà di turbare - con le parole e/o con fatti simbolici - l'ordine pubblico o la personalità dello Stato.

Contra:

- Cassazione penale sez. I 27 settembre 1991

È configurabile l'apologia di reato sotto forma di istigazione a delinquere nel fatto di erigere un monumento a perenne memoria - additandola ad esempio - a persona nota per avere spento la vita di un capo di Stato, qualora si accerti che, nonostante la lontananza storica dell'assassinio, sussiste attualmente e concretamente **la possibilità** che l'erezione del monumento eserciti una forza di suggestione e di persuasione tale da poter stimolare la commissione di altri fatti criminosi, corrispondenti o simili a quello esaltato. (Fattispecie relativa all'erezione, avvenuta la notte del 2 maggio 1990 in Carrara, di un monumento all'anarchico Gaetano Bresci che aveva ucciso il 29 luglio 1900 in Monza il re Umberto I di Savoia.

-

-Corte appello Milano 05 giugno 1996

Integra il reato di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) il comportamento del direttore responsabile di una pubblicazione e dell'autore dei fumetti che su di essa sono riprodotti destinati ai tifosi di calcio nella quale si esaltano lo scontro fisico fra opposte fazioni, il turpiloquio, il razzismo e l'uso sistematico della forza e delle armi, con l'effetto di alimentare a rafforzare modelli di condotta consistenti in molteplici violazioni di norme penali.

- TRIBUNALE DI TORINO, PRIMA SEZIONE PENALE, 19 ottobre 2015 (PROCESSO CONTRO ERRI DE LUCA PER LA VICENDA TAV)

Erri De Luca era imputato per **istigazione a delinquere** per aver dichiarato nel corso di un'intervista «*La TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti*» e per aver, in un'altra

occasione, ribadito «*Resto convinto che la TAV sia un'opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest'opera*».

Il Tribunale di Torino ha assolto l'imputato sostenendo che le frasi pronunciate **non erano "idonee a istigare attualmente e concretamente qualcuno" a commettere reati** contro il cantiere in Val Susa.

Deve essere valutato *"il contesto nel quale si calano le parole"*

e bisogna che *"le frasi vengano pronunciate in un contesto ove per ragioni contingenti sia immediato ed attuale il rischio che il messaggio istigatorio eserciti la propria forza suggestiva e persuasiva.*

Deve esserci il requisito dell'idoneità della condotta a turbare l'ordine pubblico, elemento che costituisce il vero e proprio punto di confine tra la libertà di manifestazione di pensiero e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico"; la pena scatta solo "in caso di condotte che presentano una forza di persuasione tale da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere".

Il contesto nel quale si calano le parole di De Luca è invece diverso, trattandosi di interviste rilasciate a testate generaliste e quindi dirette a un pubblico vasto *"del tutto variegato e che non ha un particolare interesse verso il tema Tav"* e non di *"dichiarazioni rese su testate locali dell'area Valsusa a o di ispirazione anarchica e, di conseguenza dirette a destinatari più propensi al recepimento anche di un eventuale messaggio istigatorio specifico"*.

ART. 416 c.p. – ART. 416 bis c.p.

Cassazione penale sez. V 07 giugno 2011 n. 37370

In tema di associazione per delinquere, la qualifica di **organizzatore** spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie relativa all'attività esercitata in seno al sodalizio dedito alla commissione di reati fallimentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte).

Cassazione penale sez. V 22 giugno 2012 n. 39378

In tema di associazione a delinquere, la qualifica di **organizzatore** spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.

Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254

Questa Corte, con riferimento alla condotta del **promotore** dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha già ritenuto di individuare una **figura autonoma di reato** e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima

Con specifico riguardo all'art. 416 bis c.p., si è, del pari, puntualizzato che esso prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore". Le **attività poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza** l'associazione, lungi dal caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti, rispetto alla condotta di mera partecipazione, **esprimono infatti un'alternatività che giustifica il diverso disvalore attribuito dal legislatore** attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. I giudici di merito si sono attenuti ai principi espressi.

Cassazione penale sez. I, 19/12/2014, n.3137

La regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è necessario **che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati**, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.

Cass. pen., sez. III, 29 /10/2014, n. 4680

il ruolo di "**organizzatore**" non implica il necessario svolgimento di funzioni di coordinamento e direzione dell'attività altrui, che sono anzi tipiche delle figure di "promotore" o "costitutore", essendo sufficiente che l'attività dell'interessato - avviata contestualmente o dopo la formazione del sodalizio, ed eventualmente priva del carattere di continuità - risulti essenziale per l'azione degli associati ed infungibile, nel senso della non facile sostituibilità del sodale nel ruolo assicurato.

Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 16164

Riveste il ruolo di **promotore** non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma.

Nel reato di associazione per delinquere, "**capo**" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. Pertanto, non occorre che il promotore sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma basta che sia colui che sovrintende l'attività e la gestione, assumendo funzioni decisionali

Cassazione penale sez. VI 25 novembre 2009 n. 5405

La **partecipazione** all'associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività; egli infatti è responsabile

dell'attività associativa che svolge e dei reati-fine alla cui deliberazione concorre, per cui, allorché l'associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e all'azione dell'associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche alle attività di importazione delle sostanze stupefacenti acquistate.

Cass. Sez. Un. 33748 del 12/7/2005

La condotta di **partecipazione** è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi".

Cassazione penale sez. VI, 24/05/2018, n.38504

Il contributo del singolo partecipante non può risolversi in un dato meramente formale, destinato ad essere inteso in termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all'interno del sodalizio esaminato: in tal senso si è rilevato che deve attribuirsi all'elemento rappresentato dal far parte dell'associazione un significato che ne valorizzi l'incidenza sull'esistenza e sullo svolgimento dell'attività del sodalizio, cioè **un significato che non si limiti alla statica contemplazione di una qualità, ma si risolva nell'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale.**

Cassazione penale sez. V, 16/03/2018, n. 26306

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine, perchè il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, non essendo, comunque sufficiente, a tal fine, una mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, occorrendo pur sempre un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi di esso .

La semplice vicinanza o disponibilità ad aiutare un esponente di vertice di un gruppo mafioso non è, pertanto, elemento sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione all'associazione ed a tal fine anche l'attività di ausilio ed intermediazione svolta in suo favore, deve assumere un carattere continuativo e fiduciario, in modo da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonchè alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo

Difetta, invece, completamente, da parte del tribunale del riesame, una congrua ed esaustiva motivazione sulle ragioni, che consentono di qualificare tale condotta., come sintomatica di un efficace contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della consorte, alla luce di quei **parametri di stabilità e continuità** del contributo stesso, in precedenza indicati, sintomatici di una costante, concreta e non generica messa a disposizione della persona del D. in favore della "cosca P.", che consentirebbe di qualificare la condotta stessa in termini di partecipazione alla compagine mafiosa, piuttosto che di semplice favoreggiamento.

Fungere da canale per i collegamenti epistolari tra l'esponente di vertice di un'organizzazione a delinquere di stampo mafioso e gli altri sodali, può certamente integrare il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a condizione però di dimostrare che tale condotta abbia rappresentato un effettivo e volontario contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorte, assicurando al suddetto esponente il mantenimento della sua capacità di gestire ed influenzare la vita del sodalizio. Occorre, in altri termini, **dimostrare che il contributo non sia episodico**, limitato ad un ambito circoscritto, dovendosi ritenere "partecipe" del sodalizio colui che funga da "veicolatore abituale" di messaggi.

(Fattispecie nella quale un soggetto si sarebbe messo a disposizione della consorte criminale, svolgendo un ruolo di collegamento e trasferimento di comunicazioni ed ordini tra A.P. che operava in Milano e i sodali in Calabria, nella qualità di autista della ditta di trasporti L., strumentalizzando le sue mansioni, per la trasmissione di "pizzini" – per due volte - utilizzati per veicolare contenuti fondamentali relativi ai rapporti che il capo della "cosca P." intratteneva con alcuni dei suoi collaboratori e con esponenti della cosca alleata degli Alvaro)

Cassazione penale sez. V, 10/03/2015,13916

Ai fini della configurabilità del vincolo associativo non sono di ostacolo né la diversità di scopo personale né tanto meno la diversità dell'utile ottenuto dai rari partecipanti o il contrasto tra i loro interessi economici, in ogni caso la sola dimostrazione della stabilità nel tempo del rapporto non è sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo dovendosi invece dimostrare che il soggetto è veicolo essenziale anche se non esclusivo per la realizzazione della condotta criminosa.

Cassazione penale sez. II, 10/12/2014, n.53675

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di **partecipazione** è riferibile a colui che si trovi in **rapporto di stabile e organica compenetrazione** con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminali. Di conseguenza va considerato *intraneus* e non semplice concorrente esterno il soggetto che, consapevolmente, accetta i voti dell'associazione mafiosa, e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati, e degli interessi della consorte alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova sia dell'*affectio societatis* sia di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all'accrescimento delle potenzialità operative e della complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'associazione criminale.

Cassazione penale sez. I, 10/01/2014, n.9284

I requisiti che differenziano l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato si ravvisano: 1) nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente tra tre o più soggetti, destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato; 2) nella indeterminatezza del programma criminoso a fronte, invece, del vincolo occasionale tra più persone circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati tipico del concorso di persone nel reato; 3) nell'esistenza di una stabile struttura, risultante dall'organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminali programmati.

Cassazione penale sez. V, 14/05/2014, n.48676

In tema di associazione di stampo mafioso, la **permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione** a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso.

Cassazione penale sez. III 13 maggio 2014 n. 47249

Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente **l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali**, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Quanto alla partecipazione del singolo è necessario che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico.

Cassazione penale sez. VI 20 luglio 2011 n. 34406

In tema di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., **non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati**, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Cassazione penale sez. V, 24/05/2018, n.28722

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una **nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso** radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte - con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della "ndragheta" radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndragheta" anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorte).

Cassazione penale sez. V, 03 marzo 2015, n. 31666

Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile - con riferimento ad una **nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso** radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento

della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (Fattispecie relativa ad una cellula “locale” della ‘ndrangheta operante in Piemonte, in cui la S.C. ha tra l'altro valorizzato il fatto che una delegazione di appartenenti alla struttura periferica si era recata in Calabria per ottenere, da un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, il “*placet*” per la costituzione di una nuova cellula in altro comune piemontese).

Cassazione penale sez. II 15 maggio 2015 n. 25360

È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami

Cassazione penale sez. I, 10/07/2007, n.34974

- In tema di associazione di tipo mafioso, il comma 3 dell'art. 416 bis c.p. individua il "**metodo mafioso**" mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali perché il reato associativo “de quo” possa configurarsi. Per la sussistenza del reato, peraltro, non è necessario che di tali elementi si siano avvalsi in concreto i singoli associati, sempre che costoro, però, siano stati effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. Infatti, è la consorteria che deve avere conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante, un'effettiva capacità di intimidazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte degli associati, i quali atti, piuttosto, possono valere ai fini della prova della forza intimidatrice del vincolo associativo.
- In tema di associazione di tipo mafioso, l'elemento della **forza intimidatrice** del vincolo associativo deve essere desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, che deve essere attuale e non solo potenziale. A tal riguardo, la violenza e la minaccia, non costituiscono una modalità con la quale deve necessariamente manifestarsi all'esterno la condotta degli associati, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi propri dell'associazione, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.

Cassazione penale sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535

- Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quando, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. (Fattispecie in cui la Corte, in sede cautelare, ha riconosciuto il carattere mafioso di una struttura organizzata nella città di Roma che, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali "tradizionali", esercitava, attraverso l'uso di prevaricazioni, di una sistematica attività corruttiva e di contiguità politiche ed elettorali, condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanziale annullamento della concorrenza ovvero di nuove iniziative da parte chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio) .
- La forza intimidatrice espressa da un'associazione mafiosa, ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, determini un sostanziale annullamento della concorrenza.

Cassazione penale sez. I 26 febbraio 2015 n. 19778

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

Sez. un. - C.c. 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi .

In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta)

Caso "Mafia Capitale"

1) Tribunale , Roma , sez. X , 20/07/2017 , n. 11730

- Ai fini della sussistenza di un'associazione mafiosa - che non derivi la forza di intimidazione da una sottostante struttura organizzativa storicamente riconosciuta come tale - ciò che rileva per la sussistenza del reato è che sia trasmessa all'esterno la sensazione o, se si vuole, la persuasione della ineluttabilità del male o dei mali che vengono di volta in volta minacciati. Nel caso dell'associazione denominata "Mafia Capitale" **non sussiste questo requisito essenziale dell'organizzazione** che ha piuttosto i connotati del sodalizio punito ai sensi dell' articolo 416 del codice penale

- Ai fini del reato di cui all'art. 416-bis c.p. è **necessario l'impiego del metodo mafioso** e, dunque, **il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione**, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica, constatandosi un gravissimo inquinamento dei rapporti tra politica ed imprenditoria. (Nel caso di specie, si è esclusa l'attribuzione della mafiosità all'associazione volta al conseguimento illecito di appalti pubblici mediante intese corruttive).

2) Corte appello , Roma , sez. III , 10/12/2018 , n. 10010

La forza **intimidatrice** è una componente strutturale del "patrimonio" del sodalizio e ciò che conta è che il timore suscitato dall'associazione risulti di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà, le cui condizioni possono essere determinate per un imprenditore dal timore di mettere a rischio la possibilità di continuare a lavorare e di dover fare cessare la propria attività. **Tale forza intimidatrice può essere acquisita da un'associazione che con la creazione di una struttura organizzativa, con una sistematica attività corruttiva e con una capacità prevaricatrice si è infiltrata all'interno di un'amministrazione per asservire funzioni pubbliche alle esigenze del sodalizio**, per indurre i funzionari a favorire l'associazione con accordi di tipo corruttivo-collusivo e per fare pressioni intimidatorie nei confronti di imprenditori di cui scoraggiava la concorrenza.

3) Cass. pen., V sez. , 22 ottobre 2019

Si riconosce l'esistenza del sodalizio criminale ma si esclude il metodo mafioso. Viene, dunque, annullata la sentenza di appello.

mancanza di elementi probatori che ne dimostrino l'esistenza ai sensi dell'art. 416-bis c.p., mancando sia l'utilizzo del metodo mafioso e del conseguente assoggettamento omertoso, sia la c.d. "carica intimidatoria autonoma" che consentirebbe al sodalizio di esercitare – mediante la propria fama criminale – proprio quell'assoggettamento senza avvalersi di metodologie tipicamente mafiose e violente, facendo ricorso ad un alone di paura e pubblica memoria.

Si evince, invece, un quadro di collusione generalizzata e di un sistema "gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione".

ART. 416-ter

Cassazione penale sez. VI 11 aprile 2012 n. 20924

“Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art.416 *ter* c.p., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie è stato ritenuto integrato il reato laddove l'oggetto materiale dell'erogazione era costituito da posti di lavoro).”

Cassazione penale sez. II 05 giugno 2012 n. 23186

“Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.”